

N. TAR	2013 – 043
N. PROTOCOLLO	69357 DEL 6.6.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n.990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali Paesi.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 5.6.2013 che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n.501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 6 giugno 2013,

- **il dazio antidumping definitivo applicabile a « tutte le altre società » (48,5 %)**, istituito dall'articolo 1, par.2, del reg.to (UE) n.990/2011 sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, originari della RPC, è **esteso alle importazioni** degli stessi prodotti spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di detti Paesi, attualmente classificati ai codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91;
- tuttavia, per le società di cui all'articolo 1 del reg.to in oggetto è concessa l'esenzione dalla predetta estensione subordinatamente alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato del reg.to (UE) n.501/2013;
- il suddetto dazio esteso deve essere riscosso, anche retroattivamente, sulle importazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012 nonché dell'articolo 13, par. 3, e dell'articolo 14, par.5, del reg.to (CE) n. 1225/2009 (vedi nota prot.n.113871 del 26.9.2012 - TAR/072) **ad eccezione**, però, delle importazioni relative a merce prodotta dalle società elencate all'art.1, par.1, del reg.to (UE) n.501/2013;
- la registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 875/2012 deve essere interrotta.

Per ulteriori più dettagliate informazioni, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) n.501/2013 allegato alla presente comunicazione.

per Il Direttore dell'Ufficio a.p.f.  
Dott.ssa Paola Paliano  
f.to Gaetano Rispoli

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”